



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N 13 DEL 18.02.26

Oggetto: divieto di introduzione, utilizzo e abbandono di bottiglie in vetro e lattine per bevande negli ambiti interessati da manifestazioni pubbliche temporanee

IL SINDACO

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissa condizioni di Safety a salvaguardia dell'incolumità delle persone in occasione di manifestazioni e eventi pubblici, e tra queste il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine per alimenti e bevande;

Richiamati gli intenti programmatici dell'Amministrazione Comunale relativi alla proposta di manifestazioni culturali, sportive e ricreative rivolte alla cittadinanza, e ritenuto di procedere all'applicazione della misura indicata nella sopracitata Circolare Ministeriale;

Visto l'art. 50, comma 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48

ORDINA

Il divieto di introduzione, utilizzo e abbandono di contenitori in vetro e lattine per alimenti e bevande, in ambiti del territorio comunale interessati da manifestazioni pubbliche temporanee autorizzate.

Per i pubblici esercizi presenti negli ambiti suddetti e nelle immediate vicinanze, la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine è consentita unicamente per il consumo all'interno dei locali.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, e con la sua affissione e diffusione in loco a cura degli organizzatori delle manifestazioni.

Fatte salve, ove applicabili, altre diverse sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa da euro 25,00 ad euro € 500,00 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034; ed entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
f.to Giovanni RIGIROLI

documento sottoscritto in forma digitale (D.lgs n. 82/2005)